



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 22 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 2/SP/2014 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - U.O.T. di Modica

***Il Direttore Sanitario Aziendale***  
*In sostituzione del Commissario Straordinario*  
*ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92*

**Visto** il verbale di contestazione del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Unità Operativa Territoriale di Modica del 13.12.2013, redatto dal TdP. Dott. Antonino FRASCA e TdP Dott. Vincenzo DIAMANTE, negli Uffici del Servizio Ispettivo del S.I.A.N. di Modica, relativo all'accertamento effettuato in data 13.12.2013, ore 18,30, presso l'esercizio di pizzeria, gastronomia, sito a Scicli, in C.da Arizza, di Korreshi Ardian nato a Kavaje (Albania) il 28.06.1972 e residente a Scicli in via Dalia n.° 4;

**Atteso** che a carico del predetto Sig. **KORRESHI Ardian**, nato a Kavaje (Albania) il 28.06.1972 e residente a Scicli in via Dalia n.° 4, titolare dell'esercizio pizzeria, gastronomia sito in Scicli, C.da Arizza, è stata accertata la violazione, nell'ambito della conduzione di attività che riguarda la preparazione di alimenti, dei Regolamenti CE n.° 852/2004 e n.° 853/2004, sanzionata dall'art. 6, comma 5, del D. Lgs. n.° 193/2007, per **utilizzare personale non in possesso dei requisiti relativi alla formazione e quindi non rispettando i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II capitolo XII del Regolamento CE n.° 852/2004 relativi alla formazione del personale;**

**Considerato** che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 5, D. Lgs. n.° 193/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 1.000,00 da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo oltre la somma di €. 4,30 per spese procedimento;

**Atteso** che, la violazione è stata contestata al Sig. Tabaku Viktor, presente al momento della ispezione in qualità di impiegato dell'esercizio di pizzeria, gastronomia, il quale non ha rilasciato nessuna dichiarazione, mentre è stata notificata, tramite Raccomandata A.R. (n.° 14180762545 del 15.01.2014), al sig. KORRESHI Ardian, nella qualità di titolare, e ricevuta in data 16.01.2014 dalla Sig.ra Korreshi Albana, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.004,30, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

**Atteso** che il trasgressore nei termini sopra detti non ha effettuato il pagamento della sanzione né ha inteso esercitare la facoltà di presentare scritti difensivi avverso il verbale di contestazione;

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione accertata è da ascriversi al Sig. KORRESHI Ardian nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:



Il trasgressore è stato reso edotto dai Tecnici della Prevenzione della violazione commessa.  
La violazione è stata formalmente contestata per ben due volte: sia al momento della ispezione al dipendente Tabaku Viktor e sia con successiva raccomandata regolarmente ricevuta presso il domicilio del trasgressore.  
Nessuna dichiarazione è stata resa al momento della ispezione né sono stati presentati scritti difensivi nei termini concessi prestando così acquiescenza alla contestazione medesima.  
Tuttavia non risultano commesse nei cinque anni precedenti violazioni della medesima indole da parte del trasgressore, fatta salva altra violazione contestata in altro locale in pari data che non può essere tenuta in conto ai fini della reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis, comma 4, della legge 689/81 per cui la sanzione contestata va aumentata solo del 20%.

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

### **Ordina**

al Sig. **KORRESHI Ardian**, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 1.200,00 (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

### **INGIUNGE**

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:  
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.200,00  
Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;  
Bolli €. 16,00

**Per complessivi €. 1.266,00 (euro milleduecentosessantasei /00)**

**Il Pagamento dovrà avvenire tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.**

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **KORRESHI Ardian**, nato a Kavaje (Albania) il 28.06.1972 e residente a Scicli in via Dalia n.° 4 in qualità di titolare dell'esercizio pizzeria, gastronomia, sito in Scicli, C/da Arizza s.n.

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;



del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa. Si fa presente che, in caso di richiesta di rateizzazione, ove l'obbligato non provveda al versamento della prima rata entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e così via per i mesi successivi, decadrà dal beneficio della rateizzazione ed ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81 sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, maggiorata degli interessi legali maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio in caso di recupero coattivo.

Ragusa, 15 .APR. 2014

***Il Direttore Sanitario Aziendale***  
*In sostituzione del Commissario Straordinario*  
*ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92*  
**Dott. Vito Amato**

